

Scheda di approfondimento: I PRINCIPALI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

Gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno obbligo di denuncia qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio. A questa categoria appartengono i seguenti reati:

Delitti "sessuali" (art. 609 bis e seguenti c.p.)

- a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
- b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- c) Violenza sessuale di gruppo;
- d) Corruzione di minorenne (chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere; chi fa assistere l'infra-quattordicenne ad atti sessuali o mostra materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali);
- e) Adescamento di minorenni (chi allo scopo di commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ...adescano un minore infra-sedicenne).

Prostituzione minorile* (600 bis)

Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minore di 18; favorisce, sfrutta, gestisce, ...la prostituzione di un minore di 18 anni; chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile* (art. 600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.)

Il presenti reati puniscono: chi utilizzando minori di anni diciotto realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; chi recluta, induce minori di anni diciotto a partecipare a tali esibizioni o ne trae profitto; chi anche con il mezzo telematico, distribuisce, divulga, pubblicizza notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni; chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di 18 anni; chi consapevolmente si procura, detiene, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Minaccia* (art. 612 c.p.)

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

Lesione personale* (art. 582 c.p.)

Punisce chi procura lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni o con circostanze aggravanti.

Stalking - atti persecutori* (art 612 -bis)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità (art.3 della legge 104/92) in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Istigazione al suicidio* (art. 580 c.p.)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Estorsione* (art. 629 c.p.)

Punisce chi mediante violenza o minaccia costringe una persona a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Violenza privata* (art. 610 c.p.)

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa (ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc).

Sostituzione di persona* (art. 494 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570 e seg. c.p.)

- a) Violazione degli obblighi di assistenza familiare se commessi nei confronti di minori
- b) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina;
- c) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

***REATI ON-LINE:** la maggior parte dei reati sopra citati **possono essere commessi anche on-line** ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza, che spesso rende più difficile l'individuazione del reato e più facile la sua attuazione da parte dei minori, può costituire in alcuni casi una aggravante del reato stesso.

Non ci sono tuttavia **reati specifici che descrivono questi comportamenti on-line e si deve quindi fare riferimento ai reati sopra elencati**. Ad esempio i comportamenti come il **Cyberbullismo** e il **Sexting** vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati.

Informazioni in caso di necessità di un parere legale

-**Riferimento Nazionale:** tel. 19696 - <http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html>

(Telefono Azzurro – progetto Nazionale Generazioni Connesse)

-**Riferimento Regionale:** tel. 0432.555708 Mail: garantefvg@regione.fvg.it

(Garante Regionale dei diritti alla persona del Friuli Venezia Giulia)